

PARTE PRIMA

LEGGI E REGOLAMENTI

Legge regionale 16 dicembre 1987, n. 60.

Modifica degli articoli 8, 14 e 19 della legge regionale 11 marzo 1986, n. 7 «Disciplina della professione di guida turistica, interprete turistico e accompagnatore turistico».

Il Consiglio regionale ha approvato

Il Commissario del Governo ha apposto il visto

Il Presidente della Giunta regionale

promulga

la seguente legge:

Art. 1

Modifica dell'articolo 8

1. Il terzo comma è così sostituito:

«La Commissione esaminatrice è nominata con decreto del Presidente della Giunta regionale ed è composta da:

- a) assessore al turismo o suo delegato, che la presiede;
- b) un rappresentante del comune, eventualmente interessato, per le sole guide turistiche;
- c) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle lingue straniere, oggetto dell'esame;
- d) un docente o esperto qualificato per ciascuna delle materie di esame;
- e) un rappresentante delle Associazioni professionali di categoria maggiormente rappresentative a livello regionale: per le sole guide turistiche, un secondo rappresentante di categoria professionale operante nella località di cui al bando di concorso;
- f) un dipendente regionale del Dipartimento per il turismo con qualifica non inferiore a funzionario. Le funzioni di segretario sono esercitate da un dipendente regionale.»

2. Il quinto comma è così sostituito:

«Le domande per l'ammissione sono presentate in carta legale al Presidente della Giunta regionale, corredate dai titoli e documenti previsti dal bando di esame, in armonia con le leggi vigenti. Per tutte e tre le categorie è richiesto il diploma di scuola media superiore oppure il diploma specifico di qualificazione alla professione che il candidato aspira a esercitare, rilasciato da istituto professionale statale o legalmente riconosciuto dallo Stato o parificato.»

Art. 2

Modifica dell'articolo 14

1. All'articolo 14 il secondo comma è così sostituito:

«Gli stessi sono tenuti a portare in evidenza apposito distintivo. Tale obbligo è esteso anche a direttori tecnici e ai dipendenti qualificati delle agenzie di viaggi e turismo, autorizzati a svolgere attività di accompagnatore turistico, ai sensi dell'articolo 2, punto g), della legge regionale 28 agosto 1986, n. 46.

I distintivi sono forniti dalla Giunta regionale.»

Art. 3

Modifica dell'articolo 19

1. All'articolo 19, al terzo comma, va eliminata la frase «se guida turistica».

La presente legge sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione veneta. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge della Regione veneta.

Venezia, 16 dicembre 1987

Bernini